

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 Data 27.07.2015	Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 (comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti).
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 10,30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Paglia Berardino	X	
2	Di Santo Antonio	X	
3	Boccia Odorisio	X	
4	Tatti Tonino	X	
5	De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6	Tesei Rosella	X	
7	Cadelago Mariangela	X	
8	Boccia Gian Luca	X	
9	Boccia Domenico	X	
10	Gizzi Marcello	X	
11	Cimini Cesidio	X	
Assegnati	n. 11	Presenti n.	11
In carica	n. 11	Assenti n.	11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Constatato che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
 - a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
 - c) possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Visto inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l'art. 170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente nel 2014;

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l'esercizio 2015 l'ente è tenuto ad approvare:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del D.P.R. n. 194/1996 con funzione autorizzatoria;

- il bilancio di previsione finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Richiamati:

- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 73 in data 01.07.2015 esecutiva, ha approvato gli schemi:

- del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 ex D.P.R. n. 194/1996;
- del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex D.P.R. n. 194/1996;
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;
- della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 09.04.2015 relativa all'approvazione del **programma triennale dei lavori pubblici** di cui all'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006¹;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 01.07.2015, relativa all'approvazione della **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000²;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 01.07.2015 di **destinazione dei proventi**

¹ Sebbene non contemplati dall'art. 172 del Tuel, si ritiene che gli enti che per il 2015 non approvano il DUP dovranno allegare tale delibera al bilancio di previsione.

² Vedi nota precedente.

per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta:

- non sono pervenuti emendamenti;
- sono pervenuti n. emendamenti, esaminati, discussi e vagliati secondo le procedure regolamentari, così come risulta dall'allegato

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017;

Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione al 31 dicembre 2013 non superiore a 1.000 abitanti, non è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno;

Visti inoltre:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10%;
- l'articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all'art. 204 del T.U.E.L. per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell'anno precedente;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."*;

Visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *"in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di € 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l'anno 2015, i comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;
- l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Richiamate diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (convertito in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (convertito in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano

nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto di cui all'allegato con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2015;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2015 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati ricollocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri:

- Relazione il Sindaco circa le antenne e l'opportunità di delocalizzazione delle stesse sottolineando come un'eventuale nuova localizzazione comporterebbe la diminuzione di

7. di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa in forma palese che dà le stese risultanze della votazione principale.

Parere di regolarità contabile

Il responsabile del servizio

F. C. ...


Parere di regolarità contabile

Il responsabile del servizio

D. ...



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 4775

li 11.09.2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 11.09.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

